



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 04-09-2026

Oggetto:	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN DEROGA AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 40 DELLA L.R. 12/2005 E ARTT. 14, 28 DEL D.P.R. 380/2001 PER REALIZZAZIONE NUOVO IMMOBILE TURISTICO RICETTIVO ALBERGHIERO. ESAME DEL PROGETTO, RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE PERMUTA MEDIANTE SDEMANIALIZZAZIONE DI PORZIONE DI STRADA COMUNALE
----------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
Faustinelli Ivan	Sindaco	Presente
Zampatti Andrea	Consigliere	Presente
Moreschi Ferdinando	Consigliere	Presente
Sajeva Laura Maria	Consigliere	Presente
Panchieri Matteo	Consigliere	Presente
Guerini Stefano	Consigliere	Presente
Zampatti Mara	Consigliere	Assente
Delbono Luca	Consigliere	Presente
Bulferetti Ferruccio	Consigliere	Presente
Rizzi Mario	Consigliere	Presente
Zanoletti Eleonora	Consigliere	Presente

Risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Sindaco.

Assessore esterno Pedretti Aurelio: PRESENTE.

Assume la Presidenza il **Ivan Faustinelli** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Gregorini Fabio**
Fabio Gregorini

Prende la parola il **Sindaco**, il quale introduce l'argomento richiamando che il Consiglio comunale si era già occupato in passato del progetto per la realizzazione di un nuovo albergo a 5 stelle presentato dalla società La Cascata S.r.l., opera che riveste una rilevanza centrale ed è oggetto di ampio interesse per la comunità di Ponte di Legno. Precisa che, rispetto alla prima approvazione avvenuta nel 2024, il soggetto proponente ha apportato modifiche radicali alla proposta progettuale. Tali variazioni rendono pertanto necessario un nuovo pronunciamento del Consiglio comunale in ordine alle deroghe all'indice di densità edilizia, alle distanze dalla sede stradale e all'altezza massima del fabbricato.

Ciò premesso, il Sindaco, avvalendosi della proiezione di alcuni *render* progettuali, illustra nel dettaglio l'intervento edilizio, precisando che l'apertura della nuova struttura alberghiera è preventivata per l'anno 2030.

Svolge quindi alcune considerazioni di carattere politico-amministrativo in merito ai benefici e alle ricadute positive per il territorio, definendo l'opera come un intervento strategico in grado di segnare la rinascita turistica della comunità. Evidenzia come la nascita di una struttura ricettiva di alto livello (*luxury hotel*) sia idonea ad attrarre un segmento di clientela ad alto potere di spesa, generando un indotto economico a favore del tessuto commerciale locale. Aggiunge che, in sinergia con il nuovo centro termale, la struttura consentirà di destagionalizzare i flussi turistici, innescando un circolo virtuoso che incentiverà l'apertura annuale delle altre attività economiche. Sotto il profilo occupazionale, sottolinea l'impatto rilevante del progetto, che prevede l'impiego di circa 180 lavoratori, ergendosi a simbolo della ricettività locale.

Il Sindaco evidenzia altresì, con trasparenza, i fattori di criticità connessi all'intervento, tra cui l'impatto ambientale e il parallelo sviluppo della componente residenziale generato dai diritti edificatori incentivanti. Ciononostante, ritiene che il bilancio complessivo tra costi e benefici risulti nettamente favorevole per l'interesse pubblico, confermando la ferma volontà dell'Amministrazione di procedere all'approvazione dell'operazione.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Interviene la Consiglieria **Zanoletti Eleonora**, la quale evidenzia come la proposta di deliberazione in esame presenti marcati tratti di analogia con quanto già discusso in passato (*déjà vu*), auspicando che le previsioni occupazionali relative ai 180 posti di lavoro possano trovare effettivo riscontro.

Esprime scetticismo circa la reale efficacia dell'intervento ai fini della destagionalizzazione, dubitando in particolare che la clientela di una simile struttura possa fruire del centro termale pubblico. Segnala inoltre le crescenti difficoltà della rete viaria di accesso al territorio di Ponte di Legno.

La Consiglieria conferma le perplessità già manifestate in occasione della deliberazione del 2024 in merito alle deroghe urbanistiche concesse, ribadendo la propria contrarietà al meccanismo dei diritti edificatori incentivanti, in quanto una struttura alberghiera non dovrebbe necessitare dello sviluppo di ulteriore residenzialità per risultare sostenibile. Formula quindi alcune riserve sui tempi di realizzazione dell'opera e chiede se sia stata condotta un'analisi approfondita sull'effettivo interesse pubblico sotteso alla sdemanializzazione della porzione di sede stradale. Preannuncia infine un formale accesso agli atti per verificare i dettagli dell'intervento previsto sul Torrente Acquaseria, non avendo rinvenuto nella documentazione allegata una perizia attestante la congruità delle opere. Conclude affermando che il gruppo di minoranza non si oppone allo sviluppo turistico, ma sostiene un modello di crescita trasparente e bilanciato, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Prende quindi la parola il Consigliere **Rizzi Mario**, il quale dà lettura della seguente dichiarazione, depositata agli atti a supporto del voto contrario del gruppo di minoranza:

«Per quanto, in astratto, il ricorso alla norma eccezionale - di cui si parlava al punto precedente all'ordine del giorno - , sia possibile, lasciano molto perplesse le modalità con cui, in concreto, viene favorito l'intervento. In primo luogo, se la destinazione dell'area è D1, pare evidente che salvo residenze accessorie, non sia possibile, secondo il vigente PGT, l'introduzione di una pesante residenzialità (che, al massimo, è ammessa per quelle di servizio, custodia etc.), né tantomeno può essere introdotta una destinazione a commercio di parte dell'area. Se lo volete fare, intendo, dovrete procedere ad una variante ordinaria del PGT, con cui introducete quello che la convenzione definisce un complesso commerciale e residenziale. Osservo, infatti, che l'intervento genera 85 camere, 24 unità immobiliari, ossia appartamenti, oltre altre dieci unità immobiliari destinate al commercio: ossia l'intervento è, in realtà, qualificabile come lottizzazione a fini residenziali, con accessoria la creazione di una struttura alberghiera. Non solo, quindi, si camuffa la destinazione che effettivamente si vuole creare, ma in più la si premia anche con tutti i vantaggi regalati in tema di indice di densità fondiaria, distanze ed altezze. Un vero affare....ovviamente per l'operatore al quale, infine, viene riservato un favore mai visto in precedenza, laddove, da un lato si vincola ad un uso alberghiero per 40 anni, salvo, poi, potersene pentire, dato che con una semplice richiesta di modifica, potrà chiedere diversa destinazione d'uso, ossia residenziale, ovviamente. Penso che la persona che ha partorito i primi due commi dell'art.8 dello schema di convenzione abbia visto troppa TV, ritenendo di essere su "scherzi a parte" e, per questo motivo, proponiamo che il secondo comma sia intitolato, a favore dell'operatore... "stavo scherzando"..., dato che, con detta

clausola, costui si potrà facilmente smarcare dall'impegno di destinare ad albergo parte della struttura per meno di 40 anni..... Dico parte della struttura, dato che l'altra, maggiore, parte, la volete già regalare a destinazioni che, con l'attività alberghiera nulla hanno a che fare. Il che significa, in conclusione, che l'art. 40 della l.r. n.12 del 2005, pur astrattamente applicabile al caso, non può esserlo in concreto dato che l'intervento camuffa l'intenzione di realizzare una destinazione residenziale, parte realizzabile sin da subito, parte dal momento in cui l'operatore si sarà stancato, bontà sua, di destinare ad albergo parte dell'intervento. Quanto sopra per dichiarare il voto contrario del ns. Gruppo, chiedendosi che anche il presente intervento, che consegna in forma scritta, sia allegato alla deliberazione, qualunque essa fosse...

I consiglieri di minoranza: Ferruccio Bulferetti, Eleonora Zanoletti, Mario Rizzi»

Il **Sindaco** replica puntualmente alle osservazioni formulate dai Consiglieri di minoranza, censurando i dati presentati dal Consigliere Rizzi ed esprimendo rammarico per l'uso strumentale degli stessi.

Si sofferma quindi nel dettaglio sulle stime occupazionali e ribadisce la necessità tecnica ed economica di consentire lo sviluppo residenziale quale presupposto per garantire la fattibilità finanziaria del comparto ricettivo. Chiarisce infine che le opere a scomputo degli oneri sono debitamente previste dalla convenzione, sebbene non siano ancora puntualmente quantificabili nel loro ammontare definitivo allo stato attuale dell'iter procedurale.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto e dispone il passaggio alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ponte di Legno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato in via definitiva con Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 15.07.2015 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie SAC n. 45 in data 04.11.2015;
- con delibera della G.C. n° 45 del 15/06/2016, si è avviato il procedimento per la redazione della prima variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 18 del 12/07/2017;
- con delibera della G.C. n° 09 del 31/01/2017, si è avviato il procedimento per la redazione della seconda variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 29 del 15/07/2020;
- con delibera della G.C. n° 17 del 16/03/2017, si è avviato il procedimento per la redazione della terza variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 25 del 20/06/2018;
- con delibera della G.C. n° 97 del 23/11/2022, si è avviato il procedimento della quarta variante al P.G.T., tutt'ora in itinere;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2017 è stato "APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI EDIFICATORI E DISCIPLINA DEL RELATIVO REGISTRO";
- con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 23/08/2017 sono stati "APPROVATI GLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER I DIRITTI EDIFICATORI";
- con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 07/03/2022 sono state "APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI EDIFICATORI";
- con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 27/07/2022 sono state "APPROVATE LE MODIFICHE AGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER I DIRITTI EDIFICATORI";
- con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2005 che indicava Criteri ed indirizzi per la promozione e lo sviluppo turistico del comprensorio Ponte di Legno – Tonale;
- con delibera della Giunta Comunale n. 05 del 10/01/2019 avente ad oggetto "atto d'indirizzo – definizione delle linee guida per la concessione di volumetrie in deroga al P.G.T. per gli edifici riconosciuti di "interesse pubblico";

Considerato:

- che in data 21/07/2021 con protocollo comunale n. 4932 Soc. La Cascata SRL con sede in Ponte di Legno (BS) Via Fratelli Calvi n. 57 ha depositato domanda di rilascio di permesso di costruire convenzionato, per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera da eseguirsi sull'area sita in via fratelli Calvi, foglio 55, map. 278 NCTR di Ponte di Legno a firma del progettista Bianchi Pietro C.F. BNCPTR69L05B157Y dello Studio DVA DvisionArchitecture, con sede in Viale Duca D'Aosta, 28, 25121 Brescia;

- l'intervento alberghiero, per le sue caratteristiche è stato approvato e dichiarato dall'Amministrazione Comunale di interesse pubblico con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2024 tale da giustificare la proposta di deroga ai parametri, di cui all'art. 1.6 NTA del PGT, art. 40 LR 11/3/2005 n. 12 e art. 14, DPR 06/06/2001, n. 380;
- che in data 17/02/2026 con protocollo comunale n. 1320 la Soc. La Cascata SRL con sede in Ponte di Legno (BS) Via Fratelli Calvi n. 57 e dalla Soc. Residenze La Cascata SRL con sede in Brescia (BS) Piazza Europa n. 25, in data 17/02/2026 hanno depositato una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria rubricata con il codice VINC/2026/01320/PAEORD, per l'autorizzazione di un progetto di *"NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA E RESIDENZE"* a firma dello Studio SPERI Società di Ingegneria e Architettura S.p.A. - Lungotevere delle Navi, 19, 00196 Roma;
- che in data 30/06/2026 è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria n. 49/2026, trasmessa alla Soc. La Cascata in data 30/06/2026 con protocollo comunale n. 5586;
- che in data 31/07/2026 con protocollo comunale n. 6519 la Soc. La Cascata SRL con sede in Ponte di Legno (BS) Via Fratelli Calvi n. 57 e dalla Soc. Residenze La Cascata SRL con sede in Brescia (BS) Piazza Europa n. 25 hanno depositato una richiesta di Permesso di Costruire rubricata con il codice EDI/2026/06519/PDC, per l'approvazione di un progetto di *"NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA E RESIDENZE"* a firma dello Studio SPERI Società di Ingegneria e Architettura S.p.A. - Lungotevere delle Navi, 19, 00196 Roma;
- che in data 08/08/2025 con protocollo comunale n. 6777 la Soc. La Cascata SRL con sede in Ponte di Legno (BS) Via Fratelli Calvi n. 57 ha depositato una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l'intervento di *"RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE ACQUASERIA AI FINI TURISTICI E IDRAULICI CON TRASLAZIONE STRADA ESISTENTE IN LOC. LA CASCATA"*;
- il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di una nuova strada comunale in sostituzione di quella esistente e la riqualificazione del torrente denominato "Acquaseria", intervento necessario per localizzare al meglio la nuova struttura ricettiva di cui sopra;

Visto il Piano di Governo del Territorio vigente che nel documento "Indirizzi del Documento di Piano", riporta: "L'Ente comunale ha espresso l'indirizzo di finalizzare tutti gli interventi edilizi previsti sul territorio dal P.G.T. prioritariamente alla realizzazione di strutture turistico-ricettive, specialmente di tipo alberghiero di elevata qualità, con l'eccezione di una limitata quota parte destinata alle abitazioni dei soli residenti (prime case), anche al fine di realizzare, integrando e migliorando quelle già esistenti, indispensabili strutture d'accoglienza per completare l'offerta turistica del territorio.

Dato atto che:

- la richiesta della Soc. La Cascata srl riguarda:

1) al foglio 55, mappali 278, 606, 486, 487, 295, 297, 298, di una nuova struttura alberghiera (hotel) di mq. 10.277,41 di SL oltre a mq. 1.870,68 di SL di negozi commerciali, complessivamente la struttura sarà di mc. 32.951,78, costituito da n. 85 camere e n. 7 attività commerciali;

- l'intervento in oggetto ricade per circa il 95% nella Zona di Iniziativa Comunale (ZIC) del Parco Regionale dell'Adamello, Zona D1 - Ambiti urbani a destinazione turistico-ricettiva del P.G.T., mentre la restante quota interessa l'Ambito per l'esercizio dello sci;

- la destinazione d'uso richiesta è conforme con la zona urbanistica;

- per autorizzare l'intervento edificatorio, come prescritto dalle NTA del PGT è necessario rilasciare un Permesso di Costruire Convenzionato, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione Urbanistica, allegata alla presente in bozza;

- la sommatoria delle volumetrie disponibili sui mappali di proprietà ed a disposizione della Soc. La Cascata srl (fg. 55 mapp. 278, 606, 486, 487, 295, 297, 298 e 299 pari a una superficie fondiaria di mq. 11.607,00 con una superficie edificabile di mq. 7.095,00) è di mc. 17.028,00 e per autorizzare l'intervento complessivo, è necessario derogare gli indici volumetrici facendo ricorso all'istituto del permesso di costruire in deroga (art. 40 L.R. 12/2005);

2) al foglio 55, mappali n. 263 sub 9 e 353 di un immobile residenziale, alberghiero e commerciale costituito da n. 24 unità immobiliari, n. 3 attività commerciali e un'area comune alberghiera, collegata alla struttura

ricettiva della Richiedente, per un totale di mq. 2.217,53 di SL residenziali oltre a mq. 630,55 di SL di commerciale, e di mq 381,50 SL ricettiva alberghiera, complessivamente la struttura sarà di mc. 8.591,66;

- l'intervento in oggetto ricade per il 100% nella Zona di Iniziativa Comunale (ZIC) del Parco Regionale dell'Adamello, Zona D1 - Ambiti urbani a destinazione turistico-ricettiva del P.G.T.;

- la destinazione d'uso richiesta è conforme con la zona urbanistica;

- per autorizzare l'intervento edificatorio, come prescritto dalle NTA del PGT è necessario rilasciare un Permesso di Costruire Convenzionato, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione Urbanistica, allegata alla presente in bozza;

- La sommatoria delle volumetrie disponibili (fg. 55 mapp. 278, 606, 486, 487, 295, 297, 298 mapp. 263 Sub 9 e mapp. 353, pari a una superficie fondiaria di mq. 14.170,00 con una superficie edificabile di mq. 9.725,00) è di mc. 23.340,00.

Dato atto che:

- nel caso specifico il permesso di costruire in deroga con l'applicazione della procedura prevista dall'art. 40 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 riguarda nello specifico il volume degli immobili, le altezze totali dello stesso e distanze dai confini/proprietà comunali;
- l'applicazione della deroga urbanistica è consentita in presenza delle seguenti condizioni:
 - riguardi edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico;
 - le norme di attuazione del PGT prevedano già la possibilità di applicare la deroga;
 - la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, deve riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'art. 27 della medesima legge regionale, nonché la destinazione d'uso.

Considerato che l'art. 20.3 "specifiche generali" terzo capoverso, del Regolamento Incentivante vigente prevede: "*Specifiche generali:*

- *ai fini del calcolo delle S.L. da incentivare, si utilizzano le N.T.A. del P.G.T. vigente;*
- *per incentivare il miglioramento energetico degli edifici, le S.L., in tutti i casi verranno calcolate aggiungendo uno spessore di cm. 30 di muratura calcolato dal filo interno;*
- *dei CDE maturati, solamente un quantitativo massimo pari a 2500 mq potranno essere utilizzati all'interno delle zone facenti riferimento al capo II. Il Consiglio Comunale su specifica richiesta del proprietario dei CDE potrà derogare il limite di cui sopra (2.500 mq) valutando l'equilibrio tra certificati emessi ed utilizzati.*

e tra le varie richieste della Soc. La Cascata SRL vi è anche quella di poter derogare il limite quantitativo di mq. 2.500,00 di SL residenziale da edificare su un terreno di loro proprietà da utilizzare all'interno delle zone di cui al capo II, con ogni conseguenza quanto alla deroga ai rapporti tra destinazioni d'uso principali e complementari;

Visto l'art. 1.6 delle NTA del PGT che prevede la possibilità di applicare l'istituto della deroga alle norme del PGT, nei casi previsti dalla legge;

Ritenuta applicabile la deroga per l'intervento e riconosciuto l'interesse pubblico in quanto l'intervento proposto coincide con i fini perseguiti dall'Amministrazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente;

Visto il parere di Regolarità Tecnica rilasciata dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, nessun astenuto e n. 3 contrari (Bulferetti Ferruccio, Rizzi Mario e Zanoletti Eleonora), espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. Di riconoscere l'interesse pubblico e di approvare il progetto** presentato dalla la Soc. La Cascata SRL con sede in Ponte di Legno (BS) Via Fratelli Calvi n. 57 e dalla Soc. Residenze La Cascata SRL con sede in Brescia (BS) Piazza Europa n. 25, per l'intervento richiesto di "NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA E RESIDENZE" sito in Via F.lli Calvi e insistente catastalmente al

foglio 55 mappali 278, 606, 486, 487, 295, 297, 298 e 299 e foglio 55 mappali 263 sub. 9 e 353 NCTR del Comune di Ponte di Legno;

2. Di concedere la deroga:

- all'indice di Densità Fondiaria della Zona D1 - Ambiti urbani a destinazione turistico-ricettiva previsto nell'art. 4.22 delle NTA del PGT vigente pari a DF 2,40 mc/mq, in quanto il volume complessivo dell'intervento è pari a mc. 41.543,44 sviluppato sui mappali di proprietà ed in disponibilità dal "Richiedente" che generano una superficie edificabile di mq. 9.725,00 determinano un indice DF pari a 4,27 mc/mq;
- alla distanza dei locali interrati/seminterrati dal ciglio della strada comunale di Via Fratelli Calvi, prevista dalle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio vigente;
- all'altezza urbanistica H: non superiore a 14,00 m, del fabbricato prevista dalle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio vigente in quanto l'immobile è sviluppato su 6 piani fuori terra ed in alcune porzioni di immobile su 7;

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a rilasciare il Permesso di Costruire in deroga al PGT ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale n. 12/2005, e art.14 del DPR 380/2001, ed art. 1.6 delle Norme di Attuazione del PGT;

4. Di approvare la sdemanializzazione della porzione di strada comunale interessata, ai fini della successiva cessione in permuta con la nuova strada da realizzarsi a cura e spese della Società La Cascata S.r.l., demandando agli uffici comunali competenti l'espletamento di tutti gli adempimenti e delle procedure previsti dalla normativa vigente per il perfezionamento della sdemanializzazione e della conseguente operazione di permuta.

5. Di approvare la bozza di convenzione urbanistica allegata alla presente delibera avente il seguente oggetto: *"CONVENZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN DEROGA AI SENSI DEGLI ARTT 14, 40 LR 11/3/2005 N 12 E ARTT. 14, 28 BIS, DPR 06/06/2001, n. 380"*;

6. Di approvare la deroga all'art. 20.3 "specifiche generali" terzo capoverso, del Regolamento Incentivante vigente che recita: *"Specifiche generali:*

- *dei CDE maturati, solamente un quantitativo massimo pari a 2500 mq potranno essere utilizzati all'interno delle zone facenti riferimento al capo II. Il Consiglio Comunale su specifica richiesta del proprietario dei CDE potrà derogare il limite di cui sopra (2.500 mq) valutando l'equilibrio tra certificati emessi ed utilizzati.*

a condizione che vengano posizionati su mappali di proprietà della Soc. la Cascata con possibilità di deroga ai rapporti tra destinazioni d'uso principali e complementari o, in alternativa, previo accordo su diversa possibilità di localizzazione con l'Amministrazione;

7. Di determinare l'eventuale importo per la monetizzazione degli standard da cedere in conformità ai disposti delle N.T.A. del vigente P.G.T. e non ceduti pari ad €/mq 60,00;

8. Di dichiarare, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, con successiva votazione e con il medesimo risultato della precedente (n. 7 favorevoli e n. 3 contrari), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ivan Faustinelli

Il Segretario Comunale
Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.